

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
SINDACALE NAZIONALE 19.2.1948

L'anno 1949, dal giorno 19 al 24 gennaio in Roma, nei locali della Direzione Esercizio si è riunita la Delegazione dei rappresentanti dell'Azienda delle Ferrovie Calabro - Lucane, composta dall'ing. Raffaele Rosati, dall'ing. Vittorio Memmi, dall'Avv. Leopoldo Werzburger

e

La Delegazione dei rappresentanti del personale composta dal Segretario Interregionale Ferrotrenvieri di Puglia, Basilicata e Calabria Sig. Franco Buccafurri e dai Sigg. Elio Jannielli, Domenico Sgambellone, Francesco Perrone, Vincenzo Cirolia, Angelo Mastroianni, Vito Traversa, Nicola Di Marzo, Nicola Battaglioni, Alfredo Naccarati, Giuseppe Scrivani, Aldo Brubelli, Pietro Schiumerini, Geremia Sangiacomo

e

Emilio Lufrano per il Libero Sindacato Generale dei Lavoratori

e

Mario Mele, per il Sindacato Autonomo Funzionari Imprese Trasporti per prendere in esame l'applicazione aziendale dell'Accordo Nazionale 19.2.1948.

Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:

(Gli articoli, punti e capoversi citati si riferiscono ai relativi articoli e capoversi dell'Accordo Nazionale).

- Art. 2° -

INDENNITA' di TRASFERITA

Punto 2°) - Capoverso 2° - Il personale della manutenzione avente la qualifica di Assistente, Sorvegliante ed operai di manutenzione si considera in residenza nel tronco sul quale normalmente presta servizio.

Il personale della manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali, avente la qualifica di Sorvegliante, di Operaio ed Manovale, si considera in residenza nella tratta di lavoro nella quale normalmente presta servizio; tratta di lavoro che non può essere superiore a 60 Km. -

Per il Capo Squadra Cantonnieri, Cantonnieri Guardiano e Manovale di Manutenzione si considera residenza in cantone proprio e 5 Km. di ciascuno dei due cantoni finitimi.

Punto 12°) - Capoverso primo e secondo - L'indennità di trasferta è stabilita come segue, in relazione alla retribuzione base giornaliera
liera

(stipendio o paga minimi, carovivere e contingenza) spettante a ciascuna qualifica:

Per missioni in località oltre i 90 Km. della stessa linea o a questa allacciata:

- Trasferta (diaria e pernottazione)	85%
- Diaria intera	51%
- Diaria parziale	17%
- Pernottazione senza dormitorio	34%
- Pernottazione con dormitorio	12%

Per missioni in capoluoghi di provincia stessa linea o a questa allacciata:

- Trasferta (diaria e pernottazione)	100%
- Diaria intera	60%
- Diaria parziale	20%
- Pernottazione senza dormitorio	40%
- " " con "	13%

Per missioni in località situate su linee distaccate:

- Trasferta (diaria e pernottazione)	120%
- Diaria intera	72%
- Diaria parziale	24%
- Pernottazione senza alloggio dormitorio	48%
- " " con "	16%

Per missioni in capoluoghi di provincia su linee distaccate:

- Trasferta (diaria e pernottazione)	150%
- Diaria intera	90%
- Diaria parziale	30%
- Pernottazione senza dormitorio	60%
- " " con "	20%

Per missioni nei grandi centri (Milano, Genova, Roma, Napoli):

- Trasferta (diaria e pernottazione)	170%
- Diaria intera	102%
- Diaria parziale	34%
- Pernottazione senza alloggio	68%
- " " con dormitorio	23%

- Art. 4° -

TRASLOGHI

Perma la presente a questo articolo dell'Accordo Nazionale, valgono le norme di cui all'Art. 28 del Contratto Collettivo di Lavoro Aziendale 30.12.1941, soltanto che le indennità in essa stabilito, anzichè essere calcolato sullo stipendio o paga, saranno calcolate sulla retribuzione base (stipendi o paga minimi, caroviveri, contingenza).

L'agente con carico di famiglia, obbligato a trasferire la propria

residenza dovunque sarà stabilito dall'Azienda, e sino a quando non riesca a trovare casa per causa indipendente dalla sua volontà - ha diritto all'indennità di trasferta di cui all'Art. 2 per un periodo massimo di 3 mesi.

- Art. 5°) -

ALLOGGIO ED INDENNITÀ DI ALLOGGIO

Gli agenti delle qualifiche sotto indicate, in dipendenza alle loro mansioni hanno l'obbligo di alloggiare nei locali messi a disposizione dall'Azienda a meno che circostanze speciali, riconosciute dalla Azienda stessa non lo permettano:

- Capo Stazione Dirigente Principale di 1^a e 2^a Classe (titolare)
- Applicato di 1^a Classe di stazione abilitato e non (titolare)
- Applicato di 2^a Classe di stazione (titolare)
- Capo Fermata (titolare)
- Capo Deposito (titolare)
- Sorvegliante
- Capo Squadra Cantonieri
- Cantoniere

Per gli agenti delle altre qualifiche, ai quali, avendosi locali disponibili, si concede l'alloggio in natura, viene stabilito un canone di affitto annuale secondo le circostanze.

La concessione dei locali dell'Azienda, si intende sempre subordinata alle esigenze della medesima, cessa con cessare dell'ufficio che l'ha determinata e, ad ogni modo, con la cessazione del servizio presso l'Azienda.

In mancanza di alloggi disponibili nei fabbricati dell'Azienda, agli agenti delle qualifiche indicate nel 1° comma del presente articolo, viene accordata mensilmente una indennità sostitutiva di alloggio nella misura dell'8% e del 5% della retribuzione base mensile (stipendio o paga minimi, caroviveri e contingenza) rispettivamente per i capoluoghi di provincia e per le altre località.

Tale indennità sostitutiva non viene concessa agli agenti che al presente godono della precedente indennità sostitutiva.

L'indennità di alloggio non sarà corrisposta agli agenti che, per ragioni di servizio avessero a sostituire temporaneamente un agente al quale spetti l'alloggio o l'indennità relativa.

Gli agenti che fruiscono di alloggi dell'Azienda devono servirsene a seconda dell'uso a cui i locali sono destinati, con formale divieto di introdurre modificazioni.

Devono inoltre curarne la pulizia la conservazione e sono responsabili dei danni che si verificassero nei locali dati in consegna o che non fossero riconosciuti causati dal loro naturale deperimento, dall'uso o da forza maggiore.

L'Indennità di alloggio non si corrisponde agli agenti che convivono con altri agenti, i quali abitano in alloggi forniti dall'Azienda.

COMPETENZE ACCESSORIEPunto 1° - Assegni di combustibili e lubrificanti

Gli assegni di combustibili restano stabiliti come segue:

		Per Km. virtuale <u>locomotiva</u>	Per tonn. Km. <u>virtuale rimorchia-</u> <u>ta</u>
Loc. Gruppo	01	Kg. 3	0,030
" "	160	" 2,250	0,022
" "	170	" 2,450	0,026
" "	200	" 3	0,040
" "	260	" 3	0,033
" "	350	" 2,600	0,028
" "	400	" 3	0,030
" "	500		

Gli assegni dei lubrificanti saranno stabiliti dopo le nuove forniture, previo accordo con il rappresentante di categoria delle Commissioni Interne.

Resta inteso gli assegni dei combustibili e dei lubrificanti saranno riveduti quando si verificherà un mutamento notevole nella qualità degli stessi.

Premio economia combustibile

Il premio per ogni tonnellata di combustibile economizzata dal personale di macchina sull'assegno stabilito, viene fissato in L. 1.000. = la tonnellata.

Il suddetto premio di economia verrà ripartito in ragione del 2/3 ai macchinisti ed un terzo ai fuochisti che hanno lavorato nella stessa macchina, in ragioni di Km. virtuali percorsi da ciascuno.

Il Capo Deposito Titolare e quelli in sottordine percepiranno la media dei premi complessivi, calcolati per le locomotive in turno nel proprio Deposito.

Il fuochista, debitamente autorizzato, comandato a viaggiare da macchinista, percepisce il premio nella misura fissata per il macchinista.

Premio di economia di lubrificanti

Il premio sarà stabilito dopo la determinazione dell'assegno. Il suddetto premio di economia verrà ripartito in ragione di due terzi ai macchinisti ed un terzo ai fuochisti che hanno lavorato nella stessa macchina, - in ragioni dei chilometri reali, percorsi da ciascuno.

Il Capo Deposito Titolare e quelli in sottordine percepiranno la media dei premi complessivi, calcolati per le locomotive in turno nel proprio deposito.

Il fuochista, debitamente autorizzato, comandato a viaggiare da macchinista percepisce il premio nella misura fissata per il macchinista.

Punto 2° - Interessenze e provvigioni

Premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti

Ai controllori, al personale dei treni ed a quello delle stazioni, che scoprono irregolarità e abusi nei trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, viene corrisposto in premio il 25% dell'importo delle somme spettanti all'Azienda, che sono riscosse a titolo di soprattasse, a norma delle disposizioni vigenti sulle tariffe e condizioni dei trasporti.

Premi per le esazioni suppletorie

Al personale addetto alla controlloria dei treni che emette suppletorie riscuotendo il diritto di esazione, previsto dalle tariffe, compete il premio del 25% sul diritto fisso e L. 1,50 su ogni biglietto senza diritto fisso, con esclusione dei diritti fissi sui biglietti gratuiti.

Indennità di percorrenza

Punto 3°

Agli agenti delle qualifiche sotto indicate sono assegnate i seguenti premi di percorrenza per ogni 100 Km. di effettivo percorso prestato in servizio sui treni:

Importi

(Controllore Viaggiante	L. 80
(Guidatore Autometrice	
(Macchinista	L. 60
(Capo Treno	
(Fuochista	L. 45
(Frenatore	

Per i treni merci i premi suddetti sono maggiorati dell'80%.

L'attribuzione al Guidatore del premio massimo di L. 80 è determinato dalla riconosciuta impossibilità di stabilire tecnicamente un premio di economia.

Le competenze accessorie di cui ai precedenti punti 1°, 2° e terzo, assorbitano il premio di incentivo di cui all'Accordo Nazionale, fermo sempre rimanente il minimo assicurato del 5% della retribuzione base (stipendio o paga minima, carevita e contingenza).

Punto 4° - Cottimi ed altri sistemi di lavorazione ed incentivo

Cottimo ed indennità sostitutiva di cottimo

Al personale dei depositi che non gode delle competenze accessorie di cui al punto 1°, 2° e terzo spetta, oltre al minimo assicurato delle competenze accessorie del 5% e di cui all'Accordo Nazionale, un incentivo pari al 2% della retribuzione base (stipendio o paga minima, carevita e contingenza).

Poiché il personale delle Officine e dei Depositi di Bari e Co- senza godeva per precedenti pattuizioni del cottimo, poi trasformatosi, sia pure in cottimo a forfait, per tutti gli agenti adetti agli impianti

ora specificata l'incentivo stesso, oltre al minimo assicurato del 5% viene fissato nella misura del 3% in luogo del 2% della retribuzione base (stipendio o paga minimi, caroviveri e contingenza).

Altre lavorazioni ed incentivo

A tutto il rimanente personale che non gode delle competenze accessorie di cui ai punti 1°, 2°, e terzo oltre al minimo garantito del 5%, come stabilito dall'Accordo Nazionale, spetta un incentivo pari al 2% della retribuzione base (stipendio o paga minimi, caroviveri e contingenza).

Sia il sostitutivo di cottimo fitt che il premio ad incentivo sopra stabilito escluso, ben inteso, il minimo assicurato del 5% - vanno corrisposte in base ad ogni giornata di effettiva presenza.

Gli stessi non vanno invece corrisposti nei seguenti casi ovunque si per tempo a fianco indicati:

- | | |
|---|-----------|
| 1°) Quando l'agente è punito con multa pari ad una giornata di paga o a due multe pari a mezza giornata di paga nel mese, se di ruolo e con multa pari a 6 ore di paga se ordinario o avventizio | 5 giorni |
| 2°) Quando l'agente è punito con sospensioni inflitta in base ai punti dal 1° al 12° comprese dell'art. 42 del Reg. Alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n° 148 se di ruolo, e con due giorni di sospensione se ordinario o avventizio | 10 giorni |
| 3°) Quando l'agente è punito con sospensione inflitta dal punto 12° in poi dell'art. 42 del Reg. Alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n° 148 se di ruolo e con tre giorni di sospensione se ordinario o avventizio | 20 giorni |
| 4°) Quando l'agente è punito in base all'art. 43 del Reg. Alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n° 148 | 1 mese |
| 5°) Quando l'agente è punito in base all'art. 44 del Reg. Alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n° 148 | 2 mesi |

Punto 5°) - Non interessa l'Azienda -

Punto 6°) - Indennità di sfrido per i Cassieri

Al Cassiere od altro impiegato designato in sua vece alla cassa dei seguenti impianti spetta una indennità giornaliera di sfrido come segue:

- | | | |
|---|-----|---|
| - Gruppo Bari e Catanzaro | 12% | della retribuzione base giornaliera (stipendio o paga minimi, caroviveri e contingenza) |
| - Direzione Roma - Delegazione Castrovillari - Stazione Gioia Tauro | 10% | id. id. |
| - Stazioni Vibo Valentia - Gioiosa | | |

(47)

Crotone - Severato e Atena

8% id. id.

La presente indennità che viene data con le modalità stabilite al punto 4° assorbe il premio incentivo, fermo rimanendo il minimo assicurato del 5%.

Art. 102

COMPENSI PER PRESTAZIONI PARTICOLARI E RIMBORSI DI SPESE

Rimborso spese di trasporto in città -

Resta fermo l'attuale trattamento per il rimborso delle spese trasporto in città.

Compenso per l'aggiunta di mezz'ora giornaliera al normale orario di lavoro.

Il compenso per l'aggiunta per mezz'ora giornaliera al normale orario di lavoro in atto viene portato da £60 a £80-giornaliera per gli agenti del ruolo uffici e di quelli addetti ai Magazzini Centrali di Bari Scalo e Cosenza (non del ruolo Uffici).

Cancelleria

La cancelleria necessaria al funzionamento degli impianti ed al personale di scorta ai treni sarà fornita dall'Azienda.

Indennità servizio postale -

Si concede all'agente che esplica servizio postale una indennità fissa di £5 per ogni treno con trasporto posta da lui edfettuato o sempre che non vi sia l'ambulante postale.

Le trasferte, le diarie (interi o ridotte) e le pernottazioni saranno mantenute invariate sino a quando l'importo della contingenza non subisca variazioni in più o in meno del 10% rispetto al bimestre dicembre 1948 - gennaio 1949.

Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo valgono le norme previste dall'Accordo Nazionale 19 Febbario 1948 e del C.C.L.A. 30.12.941, con esclusione - per quest'ultimo - di tutto ciò che ha riferimento ad indennità di sorta.

47

48

48